

CAMERA DEI DEPUTATI N. 832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRO ALFANO, ADOLFO, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CARTA, CASTIELLO, CATONE, RICCARDO CONTI, COSENZA, D'AGRÒ, D'ALIA, DE CORATO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRIGNO, LO MONTE, LUCCHESI, NESPOLI, REINA, ROMAGNOLI, TUCCI

Disposizioni per l'unificazione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Presentata il 22 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inquadra nell'ambito della delega parlamentare di cui alla legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997) che ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti per il riordino dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate, realizzando, « in ambito interforze, avanzamenti normalizzati e paritetici tra ruoli omologhi preposti a funzioni simili ».

Nell'ambito e conformemente a tale legge delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216; tali decreti hanno introdotto sostanziali novità in ma-

teria, tra le quali meritano particolare menzione le seguenti:

1) costituzione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

2) accorpamento dei Corpi di amministrazione e del Corpo di commissariato, nonché del Corpo sanitario e di quello veterinario;

3) elevazione al rango di Arma dell'Esercito (Arma dei trasporti e dei materiali) del Corpo automobilistico, con ruolo analogo a quello dei predetti Corpi logistici, nonché identica progressione di car-

riera e di permanenza nel grado per gli ufficiali dei nuovi ruoli; agli effetti pratici, con tale provvedimento legislativo il ruolo dell'Arma dei trasporti e dei materiali ha acquisito semplicemente la denominazione di « Arma », rimanendo per il resto equiparata ai Corpi logistici.

Il citato decreto legislativo n. 490 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 216 del 2000, prevede, infatti, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali un minor tasso di promovibilità e una maggiore permanenza nel grado stesso rispetto agli

ufficiali appartenenti al ruolo normale delle altre Armi.

Ne consegue che con tale provvedimento legislativo è stata creata un'assurda e incomprensibile differenziazione tra i ruoli « omologhi » delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e quello normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali (vedi Tabella 1 allegata alla presente relazione); differenziazione che con la presente iniziativa di legge si intende abolire, proprio nello spirito e secondo gli indirizzi di cui alla citata legge delega approvata dal Parlamento.

TABELLA 1

**SITUAZIONE DEI RUOLI NORMALE E SPECIALE DELL'ARMA
DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI**

(evidenziati i gradi penalizzati nella progressione di carriera)

Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Promoz. a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	
1	2	3	4	5	9
Tenente Generale	(a)	—		—	
Maggiore Generale	2	scelta	3	—	1 ogni 4 anni
Brigadiere Generale	11	scelta	2	—	1 ogni 2 anni
Colonnello	75	scelta	5	—	1 o 2
Tenente Colonnello	135	scelta	6 8 15	—	2 o 3 4 2 o 3
Maggiore	54	anzianità	—	4	
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	2
Tenente	91	anzianità	—	6	
Sottotenente		anzianità	—	2	

(a) Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale.

Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Promoz. a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	
1	2	3	4	5	9
Colonnello	12	—	—	—	
Tenente Colonnello	119	scelta	7	—	2 o 3
Maggiore	101	anzianità	—	5	
Capitano	195	scelta anzianità	8	11	18
Tenente	137	anzianità	—	6	
Sottotenente	48	anzianità	—	2	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ruolo normale delle Armi »;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) ruolo speciale delle Armi »;

d) la lettera g) è abrogata.

ART. 2.

(Unificazione dei ruoli).

1. Dal 1° gennaio 2007 sono disposte le unificazioni dei ruoli indicati agli articoli 3 e 4.

2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro I annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro I di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il quadro II annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.

3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro VI annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro VI di cui all'allegato B annesso alla presente legge. Il quadro VII annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 3.

(Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

1. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i maggiori generali e i tenenti generali con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

ART. 4.

(Unificazione dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

a) per i colonnelli e i sottotenenti con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

c) per i sottotenenti frequentatori del corso applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito nella graduatoria finale formata al termine del citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo speciale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

ART. 5.

(Limiti di età. Ruolo normale delle Armi).

1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione dal

servizio previsti per il previgente ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello, di colonnello, di brigadiere generale, di maggiore generale e di tenente generale appartenenti al previgente ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi ruoli di provenienza.

ART. 6.

(Limiti di età. Ruolo speciale delle Armi).

1. Al ruolo speciale delle Armi di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per il previgente ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello e di colonnello appartenenti al previgente ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi ruoli di provenienza.

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 2)

«Quadro I: Ruolo normale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbaco		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	24	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	50	scelta	3	-	-	-	-	4
Brigadier Generale	138	scelta	2	-	-	-	-	8 o 9 ^a
Colonnello	712	scelta	4	-	-	-	-	20
Tenente Colonnello	875	scelta	4 ^b 6 ^c 13 ^d	-	-	-	-	36 34 10
Maggiore	449	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	990	scelta anzianità	7	10	-	-	-	100
Tenente	638	anzianità	-	5	-	-	-	-
Sottotenente		anzianità	-	2	-	-	-	-

^a Ciclo di 5 anni: 8 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; nove promozioni il quinto anno.

^b I aliquote di valutazione: comprende i tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.

^c II aliquote di valutazione: comprende i tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.

^d III aliquote di valutazione: comprende i tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.».

ALLEGATO B
(articolo 2, comma 3)

«Quadro VI : Ruolo speciale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
F	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	142	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	1104	scelta	7	-	2 anni di servizio in Enti e reparti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	26 0027 ^a
Maggiore	930	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	1799	scelta	8	-	2 anni di comando di unità a livello compagnia anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	a	148
Tenente	1262	anzianità	-	6	2 anni di servizio in unità a livello compagnia, presso reparti operativi, logistici o addestrativi.	-	-	-
Sottotenente	430	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

^a Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo ed il quarto anno.».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0028070